

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 10 aprile 2026, n. 32

“Villa Pompea s.r.l. S.T.P.” (P. IVA 08234570722) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Chirurgia Plastica e Tricologia e per la disciplina di Chirurgia Generale (Area Chirurgica) di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. e per la branca di Urologia di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2., presso la struttura ubicata in Bari al Corso Alcide de Gasperi n. 318/B.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle*

Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell’Incarico E.Q. “Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale” della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e s.m.i. prevede:

- all’art. 3 (“Compiti della Regione”), comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)”;
- all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)”), come modificato dall’art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che “
 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura”;
 3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le “strutture per la diagnostica per immagini con l’utilizzo di grandi macchine” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della medesima legge – n.d.r];
 4. ... (omissis)
 5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.
 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ... (omissis);

... (omissis)”.

Il R R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”) prevede:

- all’art. 2 (“Definizioni”) che “1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

... (omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)";

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile") co. 2 che "Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1**;

b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2**;

c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3**;

d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A.**";

- all'art. 14 comma 5 Nell'ambito di una struttura per la quale sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, e rilasciato parere favorevole di compatibilità per una o più branche di cui al comma 1, **oltre all'autorizzazione regionale (alla realizzazione e successivamente) all'esercizio per le medesime discipline, potrà essere anche richiesta e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per le discipline chirurgiche a minore invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), in deroga alle previsioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sarà in capo alla Regione anche con riferimento alle discipline dell'area chirurgica ea medio-bassa invasività (Allegato 4 A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività(Allegato 2 A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017) fermo restando le previsioni di cui all'Allegato 2 A e dell'Allegato 4 A. (Grassetto aggiunto, n.d.r.)**

Con **D.D. n. 96 dell'08/03/2025**, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato "di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'ASL BARI con riferimento all'arco temporale dal 17° al 23° bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.: ...(omissis)

- parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL di Bari con riferimento all'arco temporale **dal 17° al 23° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa da diversi Comuni, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di soggetti privati,(...).

- dal medesimo Comune di Bari, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di "**Villa Pompea S.r.l. S.T.P.**", P.IVA 08234570722, per la struttura con sede operativa in **Bari al corso Alcide De Gasperi n. 318/B** per le discipline di **CHIRURGIA GENERALE** (area chirurgica) e **CHIRURGIA PLASTICA** ...(omissis)."

Con **D.D. n. 122 dell'17/03/2025**, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato *"di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'ASL BARI con riferimento all'arco temporale I – V bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:*

...(omissis)

– per la prestazione di afferenza alla TRICOLOGIA, ivi compresa l'attività trapiantologica, per la branca di dermatologia

...(omissis)

dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Villa Pompea S.r.l. – S.T.P.", con sede operativa in Bari (BA) al Corso Alcide De Gasperi n. 318/B;

...(omissis)".

Con **pec del 14/05/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/254539 del 14/05/2025, il legale rappresentante della Società Villa Pompea S.r.l. S.T.P. ha trasmesso la nota ad oggetto *"Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n° del 2 maggio 2017 e s.mm.ii., all'esercizio di prestazioni specialistiche ambulatoriali ad alta invasività per le discipline di chirurgia generale, chirurgia plastica, tricologia.",* rappresentando che:

*"Il sottoscritto Michele DI COSOLA, ...omissis, in qualità di legale rappresentante della società **Villa Pompea S.R.L.***

CHIEDO

l'autorizzazione all'esercizio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per le discipline, a maggiore invasività, di chirurgia generale, chirurgia plastica, tricologia.

La presente richiesta segue l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Bari, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n° 9/2017 e ss.mm.ii.(omissis)."

Con **pec del 24/06/2025 prot. n. 344931** la scrivente Sezione ha invitato *"(...) il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere in tempi brevi, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, alla scrivente Sezione e al Dipartimento di prevenzione competente:*

- 1) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (d'ora innanzi "autocertificazione") di possesso dei requisiti minimi generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2010 smi e R.R. 15/2020 smi per l'autorizzazione all'esercizio di ambulatorio chirurgico, sottoscritta dal legale rappresentante;*
 - 2) l'autocertificazione di non versare nelle condizioni di decadenza di cui all'art. 9 c. 5 LR 9/17 smi, resa dal legale rappresentante, dai soci, dai titolari di cariche sociali e dai procuratori sociali;*
 - 3) autocertificazione della dotazione di attrezzature presenti nella struttura sottoscritta dal legale rappresentante;*
 - 4) la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 resa dal direttore sanitario, completa di dichiarazione di nomina e accettazione della carica;*
 - 5) autocertificazione della dotazione del personale sanitario e amministrativo da impegnare nella struttura, completa di nominativo, qualifica, tipologia di rapporto contrattuale sottoscritta dal legale rappresentante;*
 - 6) la comunicazione di richiesta di stipula del protocollo con l'ASL di riferimento "che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità.";*
- avendo cura di trasmettere, in caso di firma autografa, anche la copia fronte-retro del documento d'identità di ciascun firmatario.*

Per quanto sopra esposto, subordinatamente all'ottenimento della documentazione di cui ai punti precedenti dalla società richiedente, ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio della citata struttura, la scrivente Sezione invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari, ai sensi dell'art. 8, comma

5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., una volta ricevuta l'integrazione documentale di cui al punto precedente, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale de quo di cui è titolare la Società in indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra) e dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i.:

- Allegato 3B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili per le discipline di:

1. CHIRURGIA GENERALE (a. chirurgica)
2. CHIRURGIA PLASTICA
3. TRICOLOGIA ivi compresa l'attività trapiantologia (dermatologia)

- Allegato 2B, per la disciplina di Urologia ai sensi dell'art. 14 co. 5 del R.R. 15/2020 e s.m.i.

4. UROLOGIA.

comunicando l'esito alla scrivente.”.

Con PEC del **03/07/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 372421 di pari data, la società ha riscontrato la prefata richiesta fornendo tutta la documentazione richiesta.

Con PEC dell'**11/03/2026** il SISIP del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha trasmesso la nota prot. n. E34729 di pari data, acquisita dalla Sezione Accreditamento e Qualità al prot. n. E/136986 del 11/03/2026, ad oggetto “Procedimento di autorizzazione all'esercizio ex art. 8 L.R. n. 9/2017 e smi - Ambulatorio Chirurgico per le discipline di Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Tricologia e Urologia, sito in Bari al Corso Alcide de Gasperi n. 318/B – “Villa Pompea s.r.l. S.T.P.” - Conferimento incarico di verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici.”, con la quale il Direttore del medesimo Dipartimento ha rappresentato quanto segue:

“(…) si esprime **parere favorevole**

al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica per le discipline di Chirurgia Generale (Area Chirurgica), Chirurgia Plastica, Tricologia ivi compresa l'attività trapiantologica (Dermatologia), (art. 5 comma 1.6.1 L.R. n. 9/2017 e per Urologia a media invasività (art. 5 comma 3.3.2 All. 2B (ai sensi dell'art 14 co 5 del R.R.15/2020) presso la struttura denominata “Villa Pompea”, sita in Bari al C.so Alcide de Gasperi n. 318/B, che possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alla Sezione A- REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n.15/2020 e s.m.i. - Allegato 3B. e dalla L.R. n. 9/17 per le prestazioni ad alta invasività per le discipline di Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Tricologia ivi compresa l'attività trapiantologica (Dermatologia), ed i requisiti di cui all'All. 2B del R.R. n. 15/2020 per la disciplina di Urologia per le prestazioni a Media invasività ai sensi dell'art. 14 co. 5 del R.R. n. 15/2020 con la precisazione che il locale visite viene utilizzato a rotazione per le discipline di cui al presente provvedimento secondo il calendario allegato (All.1) e che lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria annessa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione.

Titolare è la Società “Villa Pompea S.r.l. S.T.P.” con sede legale in Bari al C.so Alcide de Gasperi n. 318/B di cui è Amministratore Unico il Dott. Di Cosola Michele, nato (...) 6.

Responsabile Sanitario è il Dott. Di Cosola Michele, nato (...), Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari (...), specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso la stessa Università in data (...), iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. (...).”.

Con PEC del **03/04/2026**, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 183619 di pari data, la società Villa Pompea S.r.l. S.T.P. ha trasmesso il “**Protocollo d'intesa tra ASL Bari e Villa Pompea a.r.l.- individuazione del Presidio ospedaliero “DI Venere” quale struttura ospedaliera di riferimento per la copertura delle urgenze/emergenze ai sensi dell'art. 4, comma 12, del Regolamento regionale Puglia n. 15/2020- presa d'atto**”.

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Poliambulatorio ubicato in Bari al Corso Alcide de Gasperi n. 318/B, di cui è titolare "**Villa Pompea S.r.l. S.T.P.**" (P. IVA 08234570722) ed il cui Responsabile Sanitario è il **dott. Michele Di Cosola**, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale:

- per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** di cui all'**art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività), per le seguenti discipline:

Num.	Area/Branca	Disciplina
1	Tricologia	
2	Chirurgia Plastica	
3	Area chirurgica	Chirurgia Generale

- per l'**attività specialistica medica** di cui all'**art. 5, co. 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, per la disciplina di **urologia a media invasività**,

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*"

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Poliambulatorio ubicato in Bari al Corso Alcide de Gasperi n. 318/B, di cui è titolare "**Villa Pompea S.r.l. S.T.P.**" (P. IVA 08234570722) ed il cui Responsabile Sanitario è il **dott. Michele Di Cosola**, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale:

- per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** di cui all'**art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività), per le seguenti discipline:

Num.	Area/Branca	Disciplina
1	Tricologia	
2	Chirurgia Plastica	
3	Area chirurgica	Chirurgia Generale

- per l'**attività specialistica medica** di cui all'**art. 5, co. 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.**, per la disciplina di **urologia a media invasività**,

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale*

territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società Villa Pompea S.R.L. S.T.P. (villa.pompea@pec.it), (aldo.donatore5659@pec.ordingbari.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA (sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it), (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco di Bari (BA).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00033

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro